

## PROVINCIA DELLA SPEZIA

**Settore:** SETTORE  
AMMINISTRATIVO

**Proponente:** ATO IDRICO

### **DETERMINAZIONE N. 1594 DEL 19/10/2017**

**Oggetto:** APPROVAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI E  
PRESCRIZIONI TECNICHE AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI  
AEEGSI n. 655/2015/R7IDR e n. 218/20167R7IDR

### **IL FUNZIONARIO DELEGATO**

Visti gli articoli 4, comma 2, e 70, comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 107;

Visto il provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 27772 del 03/06/2014 con cui è stato nominato Direttore dell'ATO IDRICO EST:PROVINCIA DELLA SPEZIA il Dott. Marco Casarino e che attribuisce allo stesso i compiti e le responsabilità previste dalla normativa vigente e dalle precedenti deliberazioni dell'ATO 4 - "Spezzino" S.I.I. sostituendo laddove era indicato il Dirigente del Settore Ambiente;

Visto lo statuto provinciale e il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000

#### **PREMESSO CHE:**

- la Legge Regionale n. 1 del 24.02.2014 all'art. 6 comma 9 stabilisce che *“Qualora nella normativa di riforma del sistema delle autonomie locali le province siano individuate come enti di secondo livello con organi nominati e composti da sindaci e membri degli organi comunali, non si dà luogo alla costituzione degli enti d'ambito ovvero, se già costituiti, gli stessi sono soppressi e la funzione di Autorità d'ambito è attribuita in capo alle nuove province*

*come di seguito indicato fermo restando quanto stabilito dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.”*

- la legge n. 56 del 7 aprile 2014 ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” disciplina le province individuandole come Enti di secondo livello con organi eletti e composti da sindaci e membri degli organi comunali;
- con una nota prot. n. PG/2014/157408 del 06/08/2014 relativa all’esito dell’incontro sulle funzioni in materia di servizio idrico integrato di cui alla L.R. 1/2014 la Regione Liguria stabiliva che il periodo di transizione, in cui si applicava la disposizione dall’art. 22, comma 4 della L.R. 1/2014, terminava l’01/01/2015;
- a seguito delle elezioni avvenute in data 12/10/2014 sono operativi gli organi delle Province come Enti di secondo livello;

#### **VISTI:**

- il D.P.C.M. del 4 marzo 1996 ad oggetto: “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- il D.P.C.M. del 29 aprile 1999 ad oggetto: “Schema generale per la predisposizione delle Carte dei Servizi nel Settore Idrico”;
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 ad oggetto: “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. e in particolare , la terza parte;

#### **VISTI gli atti dell’AEEGSII:**

- la deliberazione 142/2014/R/IDR ad oggetto:“Avvio di procedimento per la regolazione della qualità del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
- documento per la consultazione n. 665/2014 con il quale l’Autorità ha presentato i suoi primi orientamenti in materia;
- il documento per la consultazione 273/2015/R/IDR con il quale l’Autorità ha presentato i suoi orientamenti in tema di avvio e gestione del rapporto contrattuale e obblighi di registrazione dei dati di qualità contrattuale;
- la deliberazione 655/2015/R/IDR recante disposizioni in materia di “Regolazione della qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
- la deliberazione 217/2016/R/IDR recante disposizioni in materia di “Avvio di procedimento per la valutazione di istanze in materia di qualità contrattuale e integrazione della RQSII”;
- la deliberazione 218/2016/R/IDR recante disposizioni in materia di “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale”;

**RILEVATO** che con specifico riferimento al Servizio Idrico Integrato (SII), la Carta dei Servizi è il documento, adottato in conformità allo schema generale di riferimento nel DPCM 29 aprile 1999, in

cui sono specificati i livelli qualitativi e quantitativi attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore;

**RICHIAMATA** la nota prot. 20255 del 28/07/2017 del gestore ACAM ACQUE S.P.A. con la quale venivano trasmesse le Condizioni Contrattuali e le Prescrizioni Tecniche adottate ai sensi delle disposizioni vigenti dettate dall'AEEGSI, trasmettendone copia integrale;

**RITENUTO** di approvare le Condizioni Contrattuali e le Prescrizioni Tecniche adottate dal gestore ACAM ACQUE S.P.A. ai sensi della deliberazione dell'AEEGSI n. 655/2015/R/IDR e 218/2016/R/IDR nei documenti che costituiscono gli allegati A e B del presente provvedimento;

### **DISPONE**

- 1) di approvare le Condizioni Contrattuali e le Prescrizioni Tecniche adottate dal gestore ACAM ACQUE S.P.A. ai sensi della deliberazione dell'AEEGSI n. 655/2015/R/IDR e 218/2016/R/IDR nei documenti che costituiscono gli allegati A e B del presente provvedimento, con validità fino al decorrere di nuove disposizioni in materia;
- 2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 59 commi 2 e 3, dello Statuto Provinciale.
- 3) di pubblicare ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b), D. Lgs. 33/2013.

Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147/bis, comma 1 T.U.E.L. 267/2000 con contestuale espressione del relativo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

**Il Funzionario Delegato**  
**Dott. Marco Casarino**



## CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACAM ACQUE S.p.A

### ART. 1 - Definizioni

**AEEGSI (o Autorità):** è l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico alla quale, in base al D.L. 201/11 sono affidate, tra le altre, le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici.

**EGA:** Ente di governo dell'Ambito: è il soggetto competente, tra l'altro, alla predisposizione della tariffa ai sensi dell'articolo 154 comma 4 del d.lgs. 152/06;

**ATO:** Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito) è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n.152/06, come integrato dall'art. 7 del d.l. n. 133/14 convertito nella legge n. 164/2014, sono organizzati i servizi idrici e sul quale l'EGA individuato dalla Regione esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato;

**Delibera 655/15:** delibera 655/2015/R/IDR dell'AEEGSI sulla "Regolazione della Qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" e s.m.i.;

**Delibera 218/16:** delibera 218/2016/R/IDR dell'AEEGSI inerente le "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale" e s.m.i..

### ART. 2 - Disciplina del rapporto di fornitura

La fornitura è regolata: a) dalle presenti condizioni generali; b) dalle eventuali condizioni particolari contenute nel contratto; c) dalle prescrizioni tecniche allegate alle presenti "condizioni generali" di cui fanno parte integrante; d) dalla normativa vigente in materia; e) dalle condizioni economiche, tecniche e qualitative definite dalle deliberazioni dell'AEEGSI e dell'EGA. La fornitura avviene in seguito alla stipula del contratto di somministrazione nel quale viene dichiarata dal cliente la tipologia d'uso del servizio tra quelle elencate al successivo art. 3.

### ART. 3 - Tipologie di utenza

Gli usi delle forniture di servizio idrico si distinguono in:

**uso domestico residente:** si riferisce ai consumi domestici dei soggetti residenti; l'uso è concesso solo nel caso in cui il titolare del contratto abbia la residenza anagrafica presso l'indirizzo di fornitura. La tariffa applicata varia a seconda del numero dei componenti;

**uso domestico non residente:** si riferisce ai consumi domestici delle utenze i cui titolari non hanno la residenza anagrafica presso l'indirizzo di fornitura;

**uso lavascale:** si riferisce unicamente ai consumi relativi al servizio di pulizia delle scale di un condominio; per l'attribuzione di questo uso farà fede la dichiarazione dell'amministratore dello stabile.

**uso lavascale-box-cantine:** si riferisce ai consumi relativi ad unità immobiliari catastalmente individuate come tali e comunque con consumi non superiori a 30 m<sup>3</sup> annui.

**uso industriale ed artigianale:** si riferisce ai consumi delle attività produttive fatta eccezione per quelle agricole e per quelle di allevamento animali;

**uso commerciale:** si riferisce ai consumi delle attività commerciali;

**uso agricolo:** la tariffa per uso agricolo è riconosciuta ai titolari di aziende agricole che risultino iscritti alle Associazioni di categoria degli Agricoltori a condizione che sul relativo terreno non insistano fabbricati ad uso di civile abitazione, né ad uso commerciale, né industriale; sono comunque escluse le pertinenze di unità abitative quali parchi e giardini anche se destinate alla produzione di ortaggi;

**uso allevamento animali:** si riferisce al consumo idrico destinato esclusivamente ad aziende che praticano l'allevamento del bestiame in forma industriale;

**uso militare:** si riferisce al consumo delle grandi utenze relative ai plessi della Marina Militare (ed altre Forze Armate) per un uso promiscuo, principalmente di tipo industriale e, in misura minore, domestico non differenziato;

**uso enti:** si riferisce al consumo di utenze di enti pubblici, destinato al soddisfacimento di necessità idriche senza scopo di lucro, di carattere pubblico e per esigenze connesse alla collettività;

**uso cantiere:** riguarda i consumi delle attività di impresa nella conduzione dei cantieri edili. In tale ipotesi, la durata del contratto non può essere superiore alla durata della concessione edilizia

rilasciata nel caso di edilizia privata oppure al termine contrattuale di esecuzione delle opere nel caso di appalti pubblici. Con la chiusura del cantiere occorre presentare domanda di recesso dal contratto di somministrazione. Per tali forniture sarà addebitata la tariffa prevista per l'uso industriale ed artigianale.

uso antincendio: si riferisce al consumo idrico destinato all'alimentazione di idranti ed impianti antincendio in genere.

#### **ART. 4 – Tariffa**

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata dall'EGA sulla base della metodologia tariffaria definita dall'AEEGSI la quale provvede anche all'approvazione della tariffa stessa.

Il corrispettivo del servizio è costituito dalla quota fissa, dalla quota variabile differenziata per scaglione di consumo, dalle componenti aggiuntive definite dall'AEEGSI, nonché dall'imposta sul valore aggiunto.

Nel caso in cui l'utenza disponga della pubblica fognatura il corrispettivo del servizio idrico comprende anche la tariffa di fognatura e, qualora la fognatura sia dotata di depuratore attivo, anche la tariffa di depurazione.

Nel corso del contratto di somministrazione, in base alle normative e agli assetti regolatori pro tempore vigenti nonché nel rispetto dei processi approvativi definiti dalle autorità di settore, le tariffe e le quote fisse possono subire variazioni senza che ciò comporti modifica del rapporto contrattuale.

Le tariffe del Servizio Idrico Integrato si applicano ai consumi determinati sulla base delle disposizioni della Delibera 218/16 e di ogni altra determinazione che l'AEEGSI dovesse in futuro assumere in materia.

#### **ART. 5 - Usi dell'acqua**

La fornitura viene concessa per gli usi specificati nel contratto, nei limiti dell'estensione e delle potenzialità degli impianti.

La fornitura non può essere utilizzata per usi diversi da quelli previsti dal contratto, né essere ceduta, anche solo parzialmente, a terzi pena la risoluzione del contratto di somministrazione; rientra nella fattispecie di "cessione non autorizzata" qualsiasi interconnessione tra utenze a valle del contatore. Ogni modifica degli usi, ovvero ogni modifica delle componenti che rilevano nella determinazione tariffaria, deve essere tempestivamente comunicata ad ACAM ACQUE S.p.A. che provvederà ad aggiornare il contratto di somministrazione o a stipulare un nuovo contratto. Nel caso in cui ACAM ACQUE S.p.A. accerti un uso diverso da quello dichiarato provvederà ad applicare la relativa tariffa e ad effettuare i necessari conguagli, sulla base delle medie storiche dei consumi e/o di ogni altro elemento utile, riservandosi ogni altra contestuale iniziativa, anche giudiziaria, mirata al recupero di eventuali crediti legittimamente accertati e all'interruzione della fornitura. ACAM ACQUE S.p.A. si riserva la facoltà di limitare o sospendere temporaneamente la fornitura dell'acqua in caso di emergenza dovuta a scarsità della risorsa idrica. Per le bocche antincendio non servite da contatore, e quindi non assoggettate al medesimo meccanismo tariffario delle altre utenze basato sulla quantificazione dei volumi di consumo, l'intestatario dell'utenza dovrà riconoscere annualmente ad ACAM ACQUE S.p.A. gli importi previsti dall'articolazione tariffaria approvata dall'EGA e da AEEGSI.

ACAM ACQUE S.p.A. a seguito di specifica richiesta e in casi particolari ove il prelievo non vada a depauperare o compromettere la risorsa idropotabile, può concedere acqua per usi non potabili attraverso la stipula di un contratto di fornitura "limitato ed interrompibile", di cui è parte integrante specifico atto di sottomissione da parte del richiedente, il quale si dichiara consapevole che l'acqua è fornita ad uso non potabile e si impegna, pertanto, non solo ad evitarne l'utilizzo per scopi alimentari, ma anche ad impedirne la commistione con impianti o recipienti eventualmente adibiti ad uso potabile. ACAM ACQUE S.p.A., in tale specifico caso, è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio dell'acqua non potabile somministrata. Sempre relativamente all'uso non potabile, la tariffa del servizio acquedottistico sarà quella attualmente prevista per l'uso agricolo; in caso di disponibilità del servizio di fognatura e depurazione,

le relative tariffe saranno riferite ai prezzi unitari previsti per gli usi in base alla tipologia di insediamento.

#### **ART. 6 - Contatori**

I contatori sono forniti esclusivamente da ACAM ACQUE S.p.A.; il loro tipo e calibro sono stabiliti in relazione alla tipologia della fornitura, alla capacità e ai limiti di erogazione dell'impianto, nonché alle norme tecniche e regolamentari pro tempore vigenti. Eventuali ulteriori indicazioni vincolanti sono contenute nelle prescrizioni tecniche allegate alle presenti condizioni generali. È concesso un unico punto di consegna, e, conseguentemente, un unico misuratore, per ciascuna utenza.

È vietata qualsiasi interconnessione idraulica tra utenze diverse. Solo eccezionalmente, in caso di utenze idroesigenti caratterizzate da significativa estensione, potranno essere concessi o anche imposti più punti di consegna e, conseguentemente, più misuratori, comunque obbligatoriamente riconducibili allo stesso titolare di fornitura. Nel caso di motivata compresenza di più misuratori per singola utenza, è facoltà del gestore del pubblico acquedotto stabilire ed imporre la migliore modulazione dei prelievi a tutela della funzionalità e regimazione del pubblico acquedotto. Eventuali situazioni esistenti difformi da quanto sopra stabilito dovranno essere adeguate dai titolari di utenza in tempi tecnici ragionevolmente brevi. In caso di inerzia, il gestore sarà titolato ad intervenire con esecuzione in danno.

I contatori sono collocati da ACAM ACQUE S.p.A. al limite del suolo pubblico, con accessibilità dall'esterno, nel luogo più idoneo da essa stabilito e dovranno essere adeguatamente protetti (anche dal gelo) e custoditi a cura del cliente. ACAM ACQUE S.p.A. ha facoltà di sostituire i contatori in qualsiasi momento, con altri di tipo anche diverso e di modificare la loro ubicazione a proprie spese. Nel caso di nuovi impianti di utenza o di utenze esistenti che mutino la collocazione del contatore, è prevista, con oneri a carico del titolare, l'installazione e la manutenzione (secondo i dettagli indicati nelle prescrizioni tecniche allegate) di idonee valvole di non ritorno anti-inquinamento, opportunamente interposte tra rete pubblica e privata, in grado di impedire l'inversione del normale flusso prevenendo rischi di contaminazione dall'impianto privato alla rete pubblica.

Nel caso di insediamenti non esclusivamente domestici, laddove l'attività evidenzii lavorazioni o situazioni di particolare rischio di contaminazione dell'acqua presente nell'impianto privato, il gestore potrà imporre detta valvola antiriflusso anche ad impianti d'utenza esistenti.

Qualora il contatore, a seguito di modifiche dello stato dei luoghi operate dal cliente, venga a trovarsi in posizione difforme da quanto previsto dalla normativa o in luogo non adatto alle verifiche ed alla sua conservazione, ACAM ACQUE S.p.A. potrà imporre lo spostamento del contatore a spese del cliente pena l'interruzione della fornitura. Il cliente ha l'obbligo di mantenere accessibili, liberi e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, se posti in sua proprietà, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione.

Il cliente, quale consegnatario del contatore, se posto in sua proprietà, ha la responsabilità della protezione e custodia dello stesso e quindi di eventuali alterazioni, manomissioni o danneggiamenti sia colposi che dolosi. L'utente è tenuto ad adottare opportuni provvedimenti al fine di prevenire la rottura del misuratore in presenza di situazioni climatiche che comportino temperature al di sotto dello zero. A tal fine è consultabile sul sito web di ACAM ACQUE S.p.A. un vademecum riportante consigli sulle modalità di protezione dei contatori. In caso di rottura del misuratore, è necessario darne immediata comunicazione ad ACAM ACQUE S.p.A. telefonando al numero verde del pronto intervento guasti. Qualora, in seguito alla rottura del misuratore per causa gelo, ACAM Acque accerti l'assenza o l'insufficienza delle protezioni del misuratore, i relativi costi di sostituzione saranno addebitati all'utente nella prima bolletta utile.

Il cliente ha l'obbligo di consentire al personale ACAM ACQUE S.p.A. od altro personale da essa incaricato, munito di tesserino di riconoscimento, di accedere nella proprietà privata per effettuare le normali e straordinarie operazioni di servizio, quali: lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifiche sugli impianti e sugli apparecchi utilizzati, al fine di evitare disservizi alla rete di distribuzione, nonché di controllare l'osservanza delle condizioni contrattuali. 6.6 Qualora il Gestore provveda alla sigillatura del contatore in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, la manomissione dei sigilli da parte dell'utente comporterà il pagamento delle spese di risigillatura, del

corrispettivo del servizio nel frattempo fruito, anche per consumi deduttivamente stimati, nonché il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Il Gestore si riserva inoltre il diritto di denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

## **ART. 7 - Interruzione, sospensione o diminuzione dell'erogazione per motivi tecnici e di sicurezza**

### **7.1 Sospensione per motivi tecnici**

ACAM ACQUE S.p.A. potrà sospendere o limitare la fornitura non solo per cause di forza maggiore ma anche per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete e sugli impianti: tali interruzioni saranno limitate al tempo strettamente necessario.

Gli interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione della fornitura dovranno essere comunicati al cliente con un congruo preavviso: i tempi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni programmabili sono esplicitati nella Carta dei Servizi pro tempore vigente.

Le sospensioni o limitazioni nella somministrazione dovute a cause di forza maggiore o ad interventi di manutenzione programmata non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura.

### **7.2 Interruzione per motivi di sicurezza**

ACAM ACQUE S.p.A., per motivi di sicurezza, può provvedere all'interruzione della fornitura quando l'impianto di adduzione, o il contatore, o l'impianto interno del cliente costituiscano pericolo reale ed immediato per l'incolumità delle persone o rischio di danneggiamento di beni; nei casi di interruzione della fornitura per motivi di sicurezza dovuti a difformità o inadeguatezza della porzione di impianto di proprietà del cliente, continuerà ad essere addebitata al cliente la quota fissa dei corrispettivi relativi al servizio.

## **ART.8 - Modalità di allacciamento alla Pubblica Fognatura**

L'allacciamento delle condotte private alla rete fognaria dovrà essere realizzato conformemente alle disposizioni contenute nello specifico Regolamento di Fognatura e Depurazione approvato da EGA e alle norme della buona tecnica nonché sulla base di eventuali ulteriori indicazioni fornite da ACAM Acque S.p.A. oltre a quelle di cui ai successivi commi. Dovrà inoltre essere assunta ogni cautela atta ad impedire formazione di odori sgradevoli o perdite di liquami.

Deve essere sempre assicurata l'interposizione di opportuno sistema di sifonatura prima della connessione con il collettore pubblico e tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti.

In particolare, oltre ai dispositivi di cui al precedente comma, quando le acque di scarico degli apparecchi o dei locali non possono defluire a gravità, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe la cui condotta di mandata deve essere parimenti realizzata in modo da prevenire rigurgiti.

La realizzazione, conduzione e manutenzione dei dispositivi anti-rigurgito nonché l'eventuale impianto di sollevamento, sono poste in carico al privato.

Conseguentemente alle prescrizioni di cui ai precedenti commi, il privato deve dotare i propri collettori di ogni dispositivo, da mantenere perfettamente funzionante, ed ogni accorgimento finalizzato ad evitare eventuali danni derivanti da rigurgiti, da allagamenti o genericamente da qualsiasi ulteriore eventuale mal funzionamento, assumendosene anche i relativi oneri.

Anche in presenza di tratti fognari misti o di "canalizzazioni diverse dalle condotte fognarie" ai sensi del Regolamento di Fognatura anzidetto, gli impianti di allaccio delle nuove edificazioni dovranno essere eseguiti con tubazioni separate per acque bianche e nere.

Non possono essere immesse acque meteoriche (da pluviali, griglie, caditoie stradali, cc.) nella rete fognaria nera, salvo deroghe espressamente concesse per casi specifici da ACAM ACQUE S.p.A. In tali specifiche situazioni di deroga, griglie, caditoie, pluviali ed altri dispositivi di collettamento alla rete fognaria o a canalizzazioni diverse dalle condotte fognarie, devono comunque essere dotati, per



evitare l'emissione in ambiente di odori sgradevoli, di adeguata sifonatura, o singolarmente o per ogni punto di immissione nel collettore principale.

Conseguentemente alle prescrizioni di cui al precedente comma, il privato (o, in ogni caso, il titolare, anche di natura pubblica delle suddette griglie, caditoie, pluviali) deve provvedere alla costante manutenzione dei suddetti dispositivi di sifonatura e adottare ogni accorgimento utile ad evitare inconvenienti derivanti da impatto olfattivo o genericamente da problemi di natura igienico-sanitaria, assumendosene oneri e responsabilità.

## **ART. 9 -Rilevazione dei consumi**

### **9.1 Unità di misura**

L'unità di misura dei consumi utile ai fini della fatturazione è il metro cubo.

### **9.2 Determinazione dei consumi**

La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del misuratore di utenza rilevata secondo le modalità previste dalla Delibera 218/16.

L'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore. Qualora l'impossibilità di rilevazione dei consumi per causa imputabile all'utente si protragga per periodi superiori a un anno, il gestore può inviare una diffida con preavviso di sospensione fornitura tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Ove l'utente non provveda alla comunicazione della lettura oppure non consenta l'accesso al misuratore da parte del gestore nel termine perentorio di 30 giorni dalla diffida, il gestore può procedere alla sospensione della somministrazione di acqua.

Il ripristino dell'erogazione all'utente è subordinato alla verifica dei consumi del periodo ed al loro addebito, oltre al pagamento di eventuali oneri per costi supplementari sostenuti dal gestore.

ACAM ACQUE S.p.A., in assenza di lettura o in caso di irregolare o mancato funzionamento del misuratore, potrà determinare deduttivamente il consumo secondo quanto previsto dagli artt. 10 e seguenti della Delibera 218/16.

In caso di guasto o di errata attribuzione del misuratore all'utenza (discordanza tra matricola attribuita all'utenza e contatore effettivamente in uso), ACAM ACQUE S.p.A. provvederà a determinare i consumi del periodo di malfunzionamento o di errata attribuzione calcolando deduttivamente il consumo sulla base delle medie storiche dell'utente o, in alternativa, sulla base di un monitoraggio dei consumi reali successivi alla sostituzione del misuratore oppure tramite stima basata sui consumi medi per utenza rilevati per la stessa tipologia d'uso nell'intero ATO servito dal Gestore.

### **9.3 Verifica del misuratore**

Se il cliente ritiene erronee le indicazioni del misuratore può chiederne la verifica ai sensi degli artt. 28 e seguenti della Delibera 655/15. Qualora sia confermato l'errato funzionamento del misuratore ACAM ACQUE S.p.A. si accollerà le spese di verifica, sostituirà il misuratore e rettificherà gli addebiti per i consumi secondo i criteri deduttivi di cui al precedente punto 9.2; in caso di conferma del corretto funzionamento del misuratore le spese di verifica, nella misura prevista dalle condizioni economiche vigenti quale corrispettivo per la prestazione specifica, saranno addebitate al cliente che ne ha fatto richiesta.

### **9.4 Perdite acqua nell'impianto privato**

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici di pertinenza privata.

Così come stabilito al precedente art. 9.2, l'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore, quindi di norma nessun ricalcolo è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né l'Azienda può direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che possano derivare da guasti negli impianti idrici privati.

Tutta l'acqua misurata dal contatore verrà, quindi, addebitata al cliente, anche in caso di perdite verificatesi nell'impianto privato. È considerata perdita di pertinenza privata qualsiasi dispersione a valle del dispositivo di misurazione o, comunque, a valle del punto di consegna come in dettaglio definito nelle allegate prescrizioni tecniche.

In deroga a quanto sopra, ACAM ACQUE S.p.A. qualora sussistano le specifiche contestuali condizioni di cui ai punti successivi, riconosce sgravi, a titolo di rimborso, ai clienti che abbiano registrato consumi eccessivi dovuti a dispersioni occulte delle tubazioni dell'impianto privato.

Il cliente che intenda ottenere gli sgravi previsti in caso di perdita nell'impianto privato deve farne richiesta entro 90 giorni dalla data di scadenza della fattura riferita al periodo di maggior consumo imputabile alla dispersione. Trascorso inutilmente tale periodo, eventuali richieste non potranno in alcun caso trovare accoglimento.

Entro il lasso di tempo dei 90 giorni sopra indicati il cliente, per avere diritto all'agevolazione, dovrà, nella sequenza esatta:

- aver identificato ed accertato il guasto;
- aver richiesto e consentito, prima della riparazione, l'intervento di verifica dei tecnici Acam Acque contattabili al numero verde 800.80.50.55;
- aver fatto riparare il guasto;
- aver trasmesso ad ACAM ACQUE S.p.A. la seguente documentazione:
  - fattura in originale della ditta idraulica che ha eseguito i lavori di ripristino;
  - copia della visura camerale della ditta medesima;
  - documentazione fotografica (con data) delle evidenze di perdita prima e dopo la riparazione.

Il rimborso non è ammissibile se la riparazione non è stata eseguita da una ditta di idraulica regolarmente iscritta alla Camera di Commercio ed espressamente abilitata a lavori di idraulica e non risulti documentata da regolare fattura.

Anche in caso di perdita accertata, l'azienda non procederà al rimborso se non sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) che la perdita sia occulta. Sono definite occulte le perdite di acqua dovute a rottura o malfunzionamenti di impianti idrici privati, siano essi interrati o incassati, comunque non rilevabili dall'esterno. La perdita d'acqua di cui trattasi deve derivare da un fatto accidentale, fortuito ed involontario a valle del contatore a seguito di rottura o malfunzionamento della condotta per effetto di vetustà, corrosione, guasto o simili. La perdita deve avvenire in una parte dell'impianto ordinariamente non visibile e non rilevabile esternamente e deve avere i caratteri della non prevedibilità e non percepibilità. Non costituiscono perdite occulte indennizzabili quelle derivanti da non perfetto funzionamento dei rubinetti, di impianti igienici o similari, di vasche di accumulo, di valvole, di impianti estranei di qualsivoglia natura né quelle derivanti da danneggiamenti in occasione di interventi di riparazione effettuati dal (o per conto del) cliente, in quanto tutte soggette a controllo diretto o individuabili; altresì non rientrano tra le perdite indennizzabili quelle conseguenti a rotture delle tubazioni provocate dal cliente o da terzi, quelle conseguenti a lavori edili, stradali o scavi o sbancamento del terreno, nonché quelle conseguenti ad ogni specie di danno o mancata manutenzione;
- b) che, relativamente allo stesso Punto di Erogazione, non vi siano state richieste di rimborsi nei tre anni precedenti alla data di emissione dell'ultima fattura riportante consumi anomali;
- c) che la perdita di acqua abbia fatto registrare un consumo superiore del 50% rispetto alla media dei consumi storici. Nel caso di nuove forniture, ove non si disponga di consumi storici, la determinazione dei consumi sarà calcolata sulla base della media dei volumi fatturati (fonte ultimo bilancio ACAM ACQUE S.p.A.) per la medesima tipologia di utenza e stesso numero di componenti.

Resta, comunque, salva ai fini dell'effettivo riconoscimento del rimborso, la facoltà di ACAM ACQUE S.p.A. di accertare l'avvenuta esecuzione dei lavori mediante un sopralluogo con rilevazione di lettura. Una volta accertato il diritto al rimborso, lo stesso avverrà con le seguenti modalità di ricalcolo: l'eccedenza rispetto al consumo medio verrà fatturata a tariffa consumo base della relativa tipologia d'uso per il servizio acquedottistico, mentre per il servizio di fognatura e depurazione verrà per intero rimborsata.

Qualora l'Azienda abbia accertato che la perdita occulta si sia originata da rottura di impianto privato servito da misuratore collocato in pozzetto su suolo pubblico (quindi con maggiore difficoltà di monitoraggio del contatore da parte dell'utente), il rimborso potrà essere concesso anche senza tenere conto del superamento del 50% della media dei consumi.

In ogni caso, il cliente, individuata una perdita, per motivi legati alla salvaguardia della risorsa idrica, è tenuto a ripararla nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui la perdita privata costituisca anche fonte di pericolo o pregiudichi il corretto funzionamento della rete di distribuzione (es. riduzione pressione, riduzione portata), ACAM ACQUE S.p.A., stante l'eventuale inerzia del cliente, è legittimata a limitare o interrompere la fornitura fino all'avvenuta riparazione.

Nel caso di perdita da condotta privata ubicata su suolo pubblico, la mancata riparazione in tempi congrui, da parte del cliente, legittima ACAM ACQUE S.p.A., previa comunicazione con lettera raccomandata al cliente stesso, ad eseguire i lavori di riparazione direttamente o mediante ditta esterna all'uopo incaricata, e ad addebitarne i costi al cliente.

Qualora il maggiore consumo derivi non da perdita reale ma da sfasatura del contatore non conseguente a danno evidentemente provocato, il rimborso sarà ricalcolato sulla base dei consumi storici.

#### **ART. 10 - Pagamento dei corrispettivi del servizio idrico integrato**

Il pagamento della fornitura deve essere effettuato dal cliente entro il termine di scadenza indicato nella fattura.

Ai sensi dell'art.42 della Delibera 655/15 ACAM Acque S.p.A. garantirà all'utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso dei 12 mesi precedenti. In tal caso l'utente potrà fare richiesta di un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.

Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura di cui si chiede rateizzazione.

Nel rispetto di tale scadenza la maggiorazione delle somme relative ai pagamenti rateali sarà unicamente vincolata alle seguenti condizioni:

- a) interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- b) interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

In caso di mancati pagamenti o pagamenti effettuati oltre il termine di 10 giorni solari successivi alla data di scadenza della fattura e senza che si siano verificate le condizioni previste dall'art. 42 della Delibera 655/15 ACAM Acque S.p.A. applicherà un'indennità per ritardato pagamento pari al 3% dell'importo della fattura.

Ai pagamenti effettuati con ritardo superiore a 10 giorni rispetto alla data di scadenza prevista, saranno applicati anche gli interessi di mora calcolati al tasso TUR maggiorato di 3,5 punti percentuali.

#### **ART.11 DEPOSITO CAUZIONALE**

##### **11.1- Nuove attivazioni.**

Il deposito cauzionale, introdotto dall'AEEGSI con deliberazione numero 86/2013/R/IDR e s.m.i., è richiesto all'atto della stipula del contratto, ed è determinato in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per tre mensilità di consumo storico; in mancanza di questo dato, il consumo di riferimento è

determinato in base al consumo presunto contrattualizzato oppure ai consumi che ACAM ACQUE S.p.A. ritiene possano essere attribuiti all'utenza in base alle informazioni disponibili sulla destinazione d'uso, numero componenti nucleo familiare ecc.

Per le utenze domestiche il deposito cauzionale non può essere superiore ad un tetto massimo stabilito in base all'uso e determinato in base a consumi standard per uso e indicati nella tabella dei parametri presente sul sito di ACAM ACQUE S.p.A..

Per le utenze condominiali il deposito cauzionale è pari alla somma dei depositi cauzionali dei singoli utenti sottesi, fino ad un tetto massimo del 60% del valore ottenuto moltiplicando i consumi standard per uso e indicati nella tabella dei parametri presente sul sito di ACAM ACQUE S.p.A. per la tariffa relativa applicata.

Il deposito cauzionale dovuto dall'utenza sarà addebitato in parti uguali nelle prime due bollette utili successive alla sottoscrizione del contratto di fornitura.

ACAM ACQUE S.p.A. non chiederà il versamento del deposito cauzionale nei seguenti casi:

- all'utente con consumi annui fino a mc 500 con domiciliazione bancaria o postale;
- all'utente che usufruisca di agevolazioni tariffarie di carattere sociale.

Qualora sussistano le condizioni previste dalla delibera AEEGSI istitutiva del deposito cauzionale, ACAM ACQUE S.p.A. ricalcherà l'importo del deposito cauzionale stesso e provvederà a restituire l'eventuale differenza a favore dell'utente nella prima bolletta utile oppure ad addebitare l'eventuale differenza dovuta dall'utente rateizzandola in almeno due bollette.

### **11.2 - Morosità**

In caso di morosità dell'utente, ACAM ACQUE S.p.A. si riserva la facoltà di incamerare il deposito cauzionale fino alla concorrenza dei propri crediti.

In caso di debito dell'utente, sarà vietata la sospensione della fornitura nel caso in cui l'importo del deposito cauzionale sia di entità maggiore o uguale al debito lasciato insoluto dall'utente.

### **11.3 - Restituzione**

Qualora l'importo dovuto dall'utente risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il gestore provvede al riaccredito della differenza tramite rimessa diretta entro quarantacinque (45) giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura.

### **11.4 - Esenzione**

Gli utenti classificati da ACAM ACQUE S.p.A. quali "Enti" vengono esonerati dal versamento del deposito cauzionale.

## **ART. 12 Durata del contratto – Cessazione dell'utenza - Voltura del contratto - Recesso**

Il contratto di somministrazione dovrà essere intestato al proprietario dell'unità immobiliare o all'effettivo utilizzatore, il quale ha la facoltà di recedere in ogni momento nei modi e nei tempi definiti dall'art. 14 della Delibera 655/15.

Il cliente è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto maturati fino al momento dell'effettiva chiusura tecnico-amministrativa dell'utenza da parte di ACAM ACQUE S.p.A.

In tutti i casi di intervenuta vendita, diversa locazione o abbandono dei locali interessati dal servizio, e in generale di successione nel contratto, il cliente avrà l'obbligo di darne tempestiva comunicazione ad ACAM ACQUE S.p.A. al fine della cessazione del servizio stesso; in caso di mancata comunicazione il cliente sarà ritenuto responsabile anche degli eventuali consumi maturati successivamente. Il cliente subentrante, prima dell'utilizzo del servizio, dovrà richiedere ad ACAM ACQUE S.p.A. la voltura del

contratto; in caso di mancata richiesta di voltura, il cliente subentrante sarà responsabile in solido con il cliente uscente per tutti gli obblighi derivanti dal precedente contratto.

In ogni caso, secondo quanto stabilito all'art. 15.5 della Delibera 655/15, qualora la richiesta di voltura/attivazione/riattivazione della fornitura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà di non procedere all'esecuzione della voltura/attivazione/riattivazione della fornitura fino al pagamento delle somme dovute nel caso in cui si accerti che il richiedente il subentro abbia occupato a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

Per il perfezionamento del contratto o per la sua voltura il nuovo cliente dovrà corrispondere ad ACAM ACQUE S.p.A. i relativi oneri, nella misura prevista dalle condizioni economiche; in caso di decesso dell'intestatario la voltura sarà effettuata a titolo gratuito, ad eccezione delle spese relative ai bolli, qualora l'utente subentrante risulti già residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza oppure sia erede dell'intestatario del contratto.

ACAM ACQUE S.p.A. ha facoltà, dandone avviso al cliente, di cedere il presente contratto ad altra impresa tecnicamente idonea ed autorizzata allo svolgimento del servizio.

### **ART. 13 - Divieto di cessione**

È fatto divieto di cessione a terzi a qualunque titolo dell'acqua erogata in esecuzione del presente contratto; in caso di inadempimento ACAM ACQUE S.p.A., previa diffida scritta, avrà la facoltà di far sospendere la fornitura riservandosi di denunciare il fatto alle competenti autorità giudiziarie.

### **ART. 14 - Sospensione dell'erogazione per morosità**

Fatto salvo eventuali modifiche legislative o regolamentari e, comunque, nel rispetto della normativa vigente, in caso di mancato pagamento dei corrispettivi contrattuali, dovuti a qualunque titolo, ACAM ACQUE S.p.A., previa raccomandata di sollecito, avrà la facoltà di far sospendere la fornitura mediante chiusura o rimozione del contatore, con addebito al cliente delle spese tecnico amministrative sostenute per la disattivazione e l'eventuale riattivazione.

La fornitura sospesa per morosità non potrà essere riattivata se prima il cliente non avrà estinto il suo debito.

Le modalità e i tempi di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità sono disciplinati dagli artt. 12 e seguenti della Delibera 655/15.

### **ART. 15 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello:

- del luogo di residenza e/o di domicilio del titolare, se ubicato nel territorio italiano, nel caso di utenze non destinate all'esercizio d'impresa
- del Foro di La Spezia, nel caso di utenze destinate all'esercizio d'impresa ovvero qualora il titolare, a prescindere dalla destinazione dell'utenza, sia residente o abbia domicilio fuori dal territorio italiano.

**Firma del cliente** (leggibile) \_\_\_\_\_

Il cliente dichiara di aver letto attentamente il presente contratto e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le seguenti clausole:

- art. 2 – Disciplina del rapporto di fornitura
- art. 3 – Tipologia di utenza
- art. 4 - Tariffa
- art. 5 - Usi dell'acqua
- art. 6 - Contatori

- art. 7 - Interruzione, sospensione o diminuzione dell'erogazione per motivi tecnici e di sicurezza
- art. 8 - Modalità di allacciamento alla pubblica fognatura
- art. 9- Rilevazione dei consumi
- art. 10 - Pagamento dei corrispettivi del servizio idrico integrato
- art. 11 - Deposito cauzionale
- art. 12 - Durata del contratto - Cessazione dell'utenza - Voltura del contratto - Recesso
- art. 13 - Divieto di cessione
- art. 14 - Sospensione dell'erogazione per morosità
- art. 15 - Foro competente

**Firma del cliente** (leggibile) \_\_\_\_\_